

LOTTO N. 4
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
CORPI FERROVIARI
SISTEMA METROPOLITANA DI BRESCIA

stipulato tra

(il Contraente/assicurato)

BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL

P.zza Loggia, 1 – 25100 BRESCIA

P. I.V.A. n. 03379210986

e

(Impresa Assicuratrice)

.....
.....
P. IVA n.

Effetto: ore 00,00 del 01/01/2013

Scadenza: ore 24,00 del 01/01/2016

Scadenza Rate annuali al 1 Gennaio di ogni anno

DURATA DELLA POLIZZA – RECESSO

La presente polizza ha durata di anni 3, con inizio dalle ore 00.00 del 01/01/2013 e scadenza alle ore 24.00 del 01/01/2016 con scadenze annuali poste al 01/01 di ogni anno senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 1 anno alle medesime condizioni. Il Contraente e la Società hanno comunque la facoltà di recedere dall'assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi.

DEFINIZIONI

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

ASSICURATO	soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione;
CORPO FERROVIARIO	locomotore, mezzo di trazione, carro, vagone o qualsiasi altro veicolo da trasporto o da lavoro su rotaie;
CONTRAENTE	il soggetto che stipula l'assicurazione;
ESPLOSIONE	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità;
FRANCHIGIA	importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile;
IMPLOSIONE	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione esterna sull'interna;
INCENDIO	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi;
INDENNIZZO	la somma dovuta alla Compagnia in caso di danno;
NUBIFRAGIO	evento atmosferico imprevedibile con precipitazioni di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici;
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro;
RIV	accordo internazionale sullo scambio e l'utilizzazione dei vagoni fra imprese ferroviarie;
SCOPERTO	percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato;
SCOPPIO	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
COMPAGNIA	l'impresa assicuratrice e le eventuali Coassicuratrici;
TEMPESTA	evento atmosferico di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici;
TERREMOTO	un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
TRAZIONISTA	il vettore che gestisce le locomotive per il trasferimento dei vagoni;
URTO	anormale contatto contro oggetti che lasci tracce evidenti sui corpi ferroviari assicurati;
VETTORE	il soggetto che, con un contratto di trasporto, si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.

SCHEDA DI POLIZZA

Alle condizioni tutte della presente Polizza, l'impresa di assicurazione sottoscritta ed eventuali Imprese Coassicuratrici, in seguito denominate "Compagnia", assicurano:

Contraente : **BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL**

Sede legale: P.zza Loggia, 1 - BRESCIA

Partita IVA: 03379210986

Per i seguenti corpi ferroviari regolarmente omologati e conformi alle normative RIV:

ELENCO VEICOLI FERROVIARI ASSICURATI					
Matricola	Serie	Tara Tonn	Portata Tonn	Data scadenza revisione	Valore assicurato unitario
Durante l'esercizio lungo le tratte, in deposito e/o in riparazione, n° 18 treni completi di:					
corpi – armamento di 18 treni passeggeri					€ 51.819.325,00
corpi – armamento di 6 veicoli di servizio: <ul style="list-style-type: none"> • n° 2 locomotori diesel per manutenzione • n° 3 carri merci • n° 1 veicolo bi-modale per lavaggio galleria 					€ 3.000.000,00
Impianti elettrici di bordo e telecomunicazioni, installati sui 18 treni passeggeri, atc stad – pco di bordo					€ 12.311.422,00
TOTALE SOMMA ASSICURATA					€ 67.130.747,00

PERIODO DELL'ASSICURAZIONE : dalle ore **00,00** del **1 Gennaio 2013** alle ore **24,00** del **1 Gennaio 2016**, con tacita proroga (vedi **Art.07** dei Patti Speciali dattiloscritti di Polizza);

ENTRO I SEGUENTI LIMITI TERRITORIALI : Territorio Italiano, isole comprese, ma entro i limiti indicati nel certificato di sicurezza, rilasciato dalla Spett. "ANSF" (Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie).

CON UN LIMITE DI INDENNIZZO : vedasi tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

FRANCHIGIA : vedasi tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE RICHIAMATE:

Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi : COMPRESI ESCLUSI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 01 - Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 02 - Pagamento del Premio e Decorrenza della Garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 03 - Comunicazioni Fra le Parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Compagnia oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Compagnia viene fatta all'indirizzo indicato in Polizza dal Contraente.

Art. 04 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 05 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 06 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 07 - Recesso dal Contratto in Caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° (sessantatesimo) giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Compagnia, invece, ha efficacia dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Compagnia mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

Art. 08 - Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 09 - Legge Applicabile e Giurisdizione

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI VEICOLI FERROVIARI

Art. 10 - Rischi Assicurati

La Compagnia si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- b) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- c) alluvione, inondazione, mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, tempesta, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria o stradale;
- d) deragliamento, scontro ferroviario, urto con altri veicoli o contro fissi o mobili, urto durante operazioni di carico e scarico, ribaltamento, caduta in acqua o precipizi ed in genere incidenti ferroviari;
- e) naufragio, collisione, urto e sommersione di nave, getto od asporto dal mare, incaglio, arenamento, contributo delle cose assicurate in avaria generale;

Art. 11 - Demolizione e Sgombero dei Residui del Sinistro

La Compagnia indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico, i residui del sinistro, indennizzabile a termini di Polizza, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi", di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi, disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del **10%** dell'indennità pagabile a termine di Polizza considerata al lordo della franchigia eventualmente prevista.

Art. 12 - Esclusioni

Sono esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- a) atti od omissioni commessi dal Contraente, dall'Assicurato o dai loro preposti investiti di poteri decisionali sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne deriva probabilmente;
- b) insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie o gravi irregolarità nella gestione amministrativa dell'Assicurato;
- c) violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- d) confisca, espropriazione, nazionalizzazione e requisizione;
- e) terremoto, eruzioni vulcaniche, maremoto;
- f) usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) guasti meccanici od elettrici non conseguenti ad un avvenimento indennizzabile ai sensi di Polizza, restano comunque esclusi i danni ad apparecchi e circuiti elettrici od elettronici conseguenti a fulmine;
- h) smarrimento o furto, anche se conseguenti ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa, atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- l) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
- m) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
- n) atti compiuti da scioperanti, lavoratori colpiti da serrata, persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- o) atti vandalici;
- p) atti di terrorismo;
- q)
 - radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari;
 - elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
 - armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
 - elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;
 - armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Art. 13 - Valore Assicurato

Il valore assicurabile è pari al valore commerciale del corpo ferroviario al momento del sinistro. Qualora in sede di liquidazione di un danno il valore assicurato risultasse inferiore al valore assicurabile, il danno è risarcito ai sensi dell'Art.1907 del Codice Civile nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile.

Art. 14 - Determinazione dell'Ammontare del Danno

- a) In caso di danno non suscettibile di riparazione o di costi di riparazione superiori al valore commerciale del corpo ferroviario al momento del sinistro (perdita totale costruttiva), viene risarcito il valore commerciale.
- b) In caso di danno parziale, vengono risarcite solo le spese di riparazione o rimpiazzo delle parti danneggiate, necessarie per il ripristino del bene nello stato funzionale precedente al sinistro, escluso ogni deprezzamento dello stesso.

Le spese per eventuali migliorie, modifiche ed aggiunte apportate in occasione delle riparazioni non sono indennizzabili

Art. 15 - Limiti Temporal della Garanzia

La presente assicurazione copre i sinistri che si verificano nel periodo di validità della copertura.

Art. 16 - Inclusioni ed Esclusioni di Altri Corpi Ferroviari

Qualora durante il periodo di validità della Polizza, l'Assicurato richieda la copertura di altri corpi ferroviari o riduca il numero degli stessi per vendita o messa fuori servizio, deve notificarne i dati di identificazione alla Compagnia ed il premio o storno relativo viene conteggiato a "pro rata temporis" fino alla scadenza della Polizza a decorrere dalla data di inclusione/esclusione. Restano comunque acquisite le imposte già versate all'erario.

La Compagnia ha il diritto di effettuare controlli e verifiche per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Art. 17 - Obblighi in Caso di Sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso alla Compagnia entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, anche al fine di permettere alla stessa di designare tempestivamente un perito ove necessario.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno e far sì che le riparazioni abbiano luogo solamente dopo che un perito di fiducia della Compagnia abbia visionato il danno e quindi consentito le operazioni di ripristino;
- d) trasmettere nel più breve tempo possibile alla Compagnia i verbali di constatazione delle amministrazioni ferroviarie interessate, nonché tutti i relativi documenti, consuntivi di spesa, fatture ed eventuali atti giudiziari, fornendo alla stessa comunque ogni informazione richiesta;
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni possibile responsabile, ivi compresi gli atti giudiziari che siano richiesti dalla Compagnia.

Art. 18 - Procedura per la Valutazione del Danno

L'ammontare del danno è valutato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) oppure, a richiesta di una delle Parti, fra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali può intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 19 - Mandato ai Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei corpi ferroviari assicurati, determinando il valore commerciale che i medesimi hanno al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di cui alla lettera b) dell'Art. 18, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) del presente articolo sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 20 - Titolarità dei Diritti Nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non può essere esercitata che dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 21 - Esagerazione Dolosa del Danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 22 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento dell'indennizzo rimane sospeso in attesa di valutare l'esito del procedimento.

PATTI SPECIALI

PREMESSA

I seguenti "Patti Speciali" prevalgono, in caso di discordanza, sulle "Norme" tutte che regolano la presente Polizza in Abbonamento nonché sulle "Clause" in essa richiamate.

Art. 01 - TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI

Ferme restando tutte le altre esclusioni previste all'Art.12) delle Norme che regolano l'assicurazione dei veicoli ferroviari, in parziale deroga dei commi l) ed m) del predetto Art.12) la garanzia assicurativa s'intende estesa ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dai rischi elencati agli Art.10) e 11) di Polizza, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, o di atti vandalici.

Art. 02 - RECESSO LIMITATO AI RISCHI SOCIOPOLITICI

La Compagnia può recedere dal contratto limitatamente ai rischi di cui alla presente estensione di copertura in qualunque momento con un preavviso di 48,00 ore, decorrenti dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo telefax , telegramma o lettera raccomandata.

In tal caso, entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Compagnia mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

Art. 03 - FRANCHIGIE

Gli eventuali danni e/o perdite, risarcibili sotto la presente Polizza, sono liquidati, per singolo avvenimento previa applicazione della franchigia fissa di:

- A) € 0.000,00 (Euro xxxxxxxxxxxxxx/00) per qualsiasi danno, elevata a:
 B) € 0.000,00 (Euro xxxxxxxxxxxxxx/00) per danni e/o perdite conseguenti o derivanti da atti vandalici

Art. 04 - CLAUSOLE SPECIALI

S'intende inoltre operanti, a tutti gli effetti, le seguenti Condizioni, qui allegate:

- INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIOCHEMICAL, ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE 10/11/03.
- INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE 10/11/03;
- TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM) 01/01/01;

Art. 05 - VINCOLO

La presente Polizza s'intende vincolata a favore della Spett. "XXXXXXXXXX" - xxxxxxxx - 000000 - XXXXXXXXXXXX e, pertanto, la Compagnia e il Contraente assumono espressamente i seguenti obblighi:

- a) a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essi dichiarato e da essi riconosciuto;
- b) a non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso dell'Istituto Vincolatario;
- c) a pagare esclusivamente all'Istituto Vincolatario l'importo della liquidazione del sinistro;
- d) a notificare tempestivamente all'Istituto Vincolatario, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi e l'eventuale mancato rinnovo della Polizza alla sua naturale scadenza e, comunque, a considerare validi a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 20 (venti) giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata consegnata all'Ufficio Postale;
- e) a non apportare alla Polizza alcuna variazione delle garanzie prestate senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto Vincolatario ed a notificare allo stesso tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione.

Art. 06 - PREMIO

Il premio annuo che la Spett. Contraente deve pagare per la copertura di cui alla presente Polizza di Abbonamento, viene calcolato applicando il tasso dello 0,0000% imponibile, al quale è applicata l'imposte di legge attualmente stabilite nella misura del 12,50%, sul valore complessivo dei vagoni assicurati, oggetto della presente copertura ed indicati nel frontespizio di Polizza, per complessive € 0.000.000,00 (Euro unmilionecentoventimila/00), che determina un premio complessivo di € 000000000,00 (Euro 000000000/00) onnicomprensivo, così scomposto:

Valore totale assicurato € 0.000.000,00 x 0,000% = premio imponibile di.....	€ 0.00,00
Imposte di assicurazione del 12,50%.....	€ 000,00
Totale a debito Spett.le Contraente.....	€ 0.000,00

che la Spett. Contraente deve pagare all'atto della sottoscrizione della presente Polizza in un'unica soluzione.

Art. 07 - DURATA DELLA COPERTURA E TACITO RINNOVO

La presente Polizza di Abbonamento ha effetto dalle ore 00,00 del 1 Gennaio 2013 sino alle ore 24,00 del 1 Gennaio 2016, e, s'intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, se trenta (30) giorni prima della scadenza annuale non sia stata disdetta da una delle Parti Contraenti mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata con RR.

Art. 08 - CLAUSOLA DI GESTIONE BROKER

La Spett. Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente Contratto alla Spett. "INSER spa" – via Aldo Moro 13 – 25124 BRESCIA (BS) - Tel. + 39 030/2421120 - Fax +39 030/2423716.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente Polizza di Abbonamento sono svolti per conto della Contraente, dal Broker, il quale tratta con la Compagnia per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, ecc.).

Il pagamento del premio viene effettuato dal Contraente al Broker, che provvede alla rimessa alla Compagnia nei tempi e modalità convenute nel mandato di collaborazione; ai fini dell'Art. 1901 C.C. tale pagamento ha efficacia liberatoria per il Contraente.

Le quote d'indennizzo o di rimborso di premio sono versate al Broker che provvede al trasferimento degli importi al Contraente; il pagamento al Broker ha efficacia liberatoria per la Compagnia.

Ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Compagnia, s'intende come fatta dal Contraente stessa.

Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker s'intende come fatta alla Compagnia.

Il Broker è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte

Ai sensi dell'Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato/Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione della presente polizza:

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 02 - (Pagamento del premio e decorrenza della garanzia);

Art. 05 - (Aggravamento del rischio);

Art. 07 - (Recesso dal contratto in caso di sinistro);

Norme che regola l'Assicurazione dei veicoli ferroviari:

Art. 12 - (Rischi esclusi);

Art. 13 - (Valore assicurato);

Art. 17 - (Obblighi in caso di sinistro);

Art. 20 - (Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza);

Patti Speciali Comuni a le Sezioni

Art. 02 - Recesso limitato ai rischi sociopolitici);

Art. 03 - Franchigie;

Art. 05 - Clausola di vincolo;

Art. 07 - (Durata della copertura e tacito rinnovo);

Art. 08 - (Clausola di gestione Broker).

Il Contraente dichiara di aver ricevuto le Condizioni Contrattuali di Polizza e dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, la **Nota Informativa** ai sensi e per gli effetti dell'**art. 123 D. Lgs. 17/03/1995 n. 175** nonché l'**Informativa sulla Privacy** predisposta ai sensi dell'**art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003**.

10/11/03

**INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIOCHEMICAL,
ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE**

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
 - 1.1 ionizing radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
 - 2.1 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
 - 3.1 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
 - 4.1 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contamination properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
 - 5.1 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

10/11/03

INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE

- 1.1 Subject only to clause 1.2 below, in no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, or any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any other electronic system.
- 1.2 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising there from, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, Clause 1.1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM) 2001

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

- 1 Notwithstanding any provision to the contrary contained in this Policy or the Clauses referred to therein, it is agreed that in so far as this Policy covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by any terrorist or any person acting from a political motive, such cover is conditional upon the subject-matter insured being in the ordinary course of transit and, in any event, **SHALL TERMINATE:**
 - 1.1 As per the transit clauses contained within the Policy,
 - or**
 - 1.2 on delivery to the Consignee's or other final warehouse or place of storage at the destination named herein,
 - 1.3 on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution,
 - or**
 - 1.4 in respect of marine transits, on the expiry of 60 days after completion of discharge overseas of the goods hereby insured from the overseas vessel at the final port of discharge,
 - 1.5 in respect of air transits, on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge,

whichever shall first occur.
- 2 If this Policy or the Clauses referred to therein specifically provide cover for inland or other further transits following on from storage, or termination as provided for above, cover will re-attach, and continues during the ordinary course of that transit terminating again in accordance with clause 1.
- 3 This clause is subject to English law and practice.

(JC2001/056 – 1 January 2001)

SEGUE PATTI SPECIALI

Art. 09 - BUONA FEDE

Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato/Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente Polizza, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato ha l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 10 - COLPA GRAVE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO – DOLO e COLPA GRAVE

La Compagnia risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da Colpa Grave del Contraente e/o dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente e/o l'Assicurato devono rispondere a norma di legge, compresi i preposti.

Art. 11 - TERMINI DI MORA

A parziale deroga dell'Art. 02 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, la Compagnia accetta il prolungamento a 30 (trenta) giorni del periodo di rispetto per il pagamento della prima rata di premio, indipendentemente ed al di là delle previsioni del Codice Civile (Art. 1901 comma primo).

Si conviene inoltre tra le Parti che vengono elevati a 60 giorni i termini di mora per il pagamento delle rate di premio successive alla prima.

Art. 12 - RECESSO PER SINISTRO

La Compagnia rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro.

Pertanto l'Art. 07 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale si intende abrogato.

Art. 13 - RISCHI ASSICURATI

Si conviene tra le Parti di abrogare la lettera c) dell'Art. 10 delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Veicoli Ferroviari, e di sostituirla come di seguito: c) alluvione, inondazione, **allagamento**, mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, **tromba d'aria, uragano, bufera, grandine**, tempesta, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria o stradale;

art. 14 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Si conviene tra le Parti che l'Art. 11 delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Veicoli Ferroviari viene abrogato e sostituito come di seguito:

“Art. 11 - Demolizione e Sgombero dei Residui del Sinistro

La Compagnia indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare al più vicino scarico autorizzato, i residui del sinistro, indennizzabile a termini di Polizza, compresi quelli rientranti nelle categoria “tossici e nocivi”, di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli radioattivi, disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza:

- del **10%** dell'indennità pagabile a termine di Polizza considerata al lordo della franchigia eventualmente prevista;
- dell'ulteriore importo indicato nella **Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.**”

Art. 15 - ESCLUSIONI

Si convengono tra le Parti le seguenti variazioni all'Art. 12 delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Veicoli Ferroviari:

1. la lettera e) viene abrogata e sostituita come di seguito: e) eruzioni vulcaniche, maremoto;
2. la lettera f) viene abrogata e sostituita come di seguito: f) **consistenti in** usura, corrosione o difetti di materiale;
3. la lettera h) viene abrogata e sostituita come di seguito: h) smarrimento o furto, **salvo quanto specificato nel seguente Patto Speciale**;
4. la lettera p) viene abrogata,

art. 16 - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE

(Garanzia a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 13 delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Veicoli Ferroviari e dell'Art. 1907 del Codice Civile)

A parziale deroga dell'art. 12 delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Veicoli Ferroviari, ferme le altre esclusioni previste in detto articolo, la Società risponde dei danni derivanti dal furto delle cose assicurate.

L'assicurazione è estesa:

- a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta entro i recinti dello stabilimento, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi entro lo stabilimento stesso;
- b) al caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Sia la minaccia e/o la violenza, che la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto entro i recinti dello stabilimento.

Sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere compresi gli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.

Sono compresi i danni cagionati alle parti del fabbricato, agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture degli stessi, compresi cancelli e cinzioni, nonché agli impianti di allarme, ai dispositivi antirapina e ai sistemi di controllo visivo, in caso di furto, rapina od estorsione, consumati o tentati.

Agli effetti della presente estensione si precisa che per “stabilimento” si intende l’intero sistema Metropolitana di Brescia (deposito, treni, tratte, stazioni, gallerie e minori dipendenze).

Agli effetti della presente condizione, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro e per anno assicurativo più degli importi stabiliti nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti, previa detrazione della franchigia ivi indicata.

Art. 17 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

A parziale modifica dell'Art. 13 – Valore Assicurato delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Veicoli Ferroviari, si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si da luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20,00% (ventiprocento). Qualora tale limite del 20,00% (ventiprocento) dovesse risultare oltrepassato, il disposto del citato Art. 13 rimane operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non può superare la somma assicurata medesima.

Art. 18 - TERREMOTO

A parziale deroga di quanto indicato dall'art. 12 lettera e) delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Veicoli Ferroviari, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, implosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale delle particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica, da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente estensione di garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.

Art. 19 - VALORE ASSICURATO

A parziale deroga dell'Art. 13 delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Veicoli Ferroviari, si conviene tra le Parti che il valore assicurabile è pari al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Art. 20 - ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO – VALORE A NUOVO

Premesso che per “valore a nuovo” s'intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, a parziale deroga dell'Art. 14 delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Veicoli Ferroviari, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:

1. In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”.
2. Agli effetti delle Norme che regolano l'Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la riparazione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio

nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

5. Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al **triplo** del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente alla lettera a) e lettera b) dell'art. 04 "Sinistri - Criteri di risarcimento";

6. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto corpi in stato di attività.

7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Art. 21 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Si conviene tra le Parti di modificare l'Art. 17 delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Veicoli Ferroviari come di seguito:

- 1) Il termine dell'avviso di sinistro, in deroga alla lettera b) del citato Art. 17, ed all'Art. 1913 del C.C., viene fissato in giorni 30 (trenta);
- 2) la lettera c) si intende abrogata e così sostituita: **"c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno; La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 3 (tre) giorni dall'avviso di cui al punto b), questi possono prendere tutte le misure necessarie."**

Art. 22 - PAGAMENTO DANNI IN ASSENZA DI CHIUSA INCHIESTA

A deroga dell'Art. 22 delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Veicoli Ferroviari, si conviene tra le Parti che la Compagnia procederà all'erogazione dell'indennizzo, quand'anche fosse stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, e non fosse quindi disponibile il certificato di chiusa inchiesta, dietro impegno scritto, da parte del Contraente/Assicurato, di consegnarlo non appena disponibile.

Art. 23 - RISCHI SOCIOPOLITICI

Si conviene tra le Parti di:

1. **abrogare l'Art. 01 dei Patti speciali, e di sostituirlo con il seguente testo:**

TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI e DOLOSI, TERRORISMO e SABOTAGGIO
 Ferme restando tutte le altre esclusioni previste all'Art.12) delle Norme che regolano l'assicurazione dei veicoli ferroviari, in parziale deroga dei commi l) ed m) del predetto Art.12) la garanzia assicurativa s'intende estesa ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

2. **abrogare l'Art. 02 dei Patti speciali, e di sostituirlo con il seguente testo:**

RECESSO LIMITATO AI RISCHI SOCIOPOLITICI

La Compagnia può recedere dal contratto limitatamente ai rischi di cui alla presente estensione di copertura "RISCHI SOCIOPOLITICI" in qualunque momento con un preavviso di 14 giorni, decorrente dalle ore 24.00 della data di invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo telegramma o lettera raccomandata, anticipata via telefax.

In tal caso, entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Compagnia mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

Art. 24 - TERMINI DI DISDETTA

In deroga all'Art. 07 dei Patti Speciali, si conviene tra le Parti che la presente polizza cesserà di ogni effetto alle ore 24.00 del 01.01.2016, senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Compagnia, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 1 anno alle medesime condizioni.

Il Contraente e la Società hanno comunque la facoltà di recedere dall'assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi.

Art. 25 - MANCATO INCASSO COMPETENZE DI GESTIONE/PERDITA PIGIONE

Se i beni assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Compagnia rifonderà al Contraente/Assicurato, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., quella parte di mancato incasso dei diritti di gestione/affitto che egli non potesse percepire per il mancato funzionamento totale o parziale del sistema METROPOLITANA di BRESCIA. Ciò anche nell'ipotesi in cui il danno diretto sia inferiore alla franchigia.

Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.

A tale titolo la Compagnia non è tenuta a risarcire importo superiore al limite indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

Art. 26 - GARANZIA FORNITORI

Qualora uno degli stabilimenti appartenenti ad uno dei fornitori del Contraente e/o Assicurato sia colpito da un sinistro causato da uno degli eventi contro i quali è prestata la presente assicurazione e tale sinistro causi un'interruzione dell'attività assicurata, il conseguente danno materiale sarà considerato come danno alle cose assicurate con la presente polizza e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio dell'attività dichiarata saranno indennizzate

ai sensi delle condizioni previste dal presente contratto, nel limite indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

Fornitori:

ANSALDO STS spa
ANSALDOBREDA spa
ASTALDI spa

Art. 27 - DANNI DA INATTIVITA'/MAGGIORI COSTI ED ONERI FINANZIARI:

Si conviene fra le Parti che nel caso di inattività conseguente a danni materiali e diretti causati da eventi non esclusi dalla garanzia, la Compagnia si impegna a indennizzare l'ulteriore danno subito dal Contraente in ragione di:

- a) Spese fisse insopprimibili connesse all'esercizio delle attività proprie dell'Assicurato;
- b) Costi aggiuntivi e/o straordinari necessari per il proseguimento dell'attività dopo il verificarsi del sinistro come ad esempio oneri finanziari aggiuntivi.

Ciò anche nell'ipotesi in cui il danno diretto sia inferiore alla franchigia.

Ai fini di questa estensione di garanzia, si prende atto che saranno ammessi all'indennizzo solo le perdite dovute ad inattività subite nei 6 mesi successivi alla data del sinistro; tale termine prescinde dalla durata della polizza o dai singoli periodi di assicurazione.

A tale titolo la Compagnia non è tenuta a risarcire importo superiore al limite indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

Art. 28 - ONORARI DEI PERITI

La Compagnia rimborsa all'Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini di Polizza, le spese e/o onorari dallo stesso sostenute per il Perito/Arbitro di parte nonché la quota parte di spese ed onorari relativa al terzo Perito/Arbitro in caso di perizia collegiale.

A tale titolo la Compagnia non è tenuta a risarcire importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo indennizzabile per il sinistro, con il massimo dell'importo indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

Art. 29 - ONORARI DI ARCHITETTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI

Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Onorari dei periti".

A tale titolo la Compagnia non è tenuta a risarcire importo superiore al limite indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

Art. 30 - ANTICIPO INDENNIZZI

Il Contraente ha diritto di chiedere ed ottenere prima della liquidazione dell'indennizzo, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquantaprocento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato come indennità in base alle previsioni del perito/arbitro della Compagnia, a condizione che non esistano contestazioni circa la risarcibilità del danno e che l'ammontare del danno superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.= (centomila/00).

Tale acconto non può comunque essere superiore a € 5.000.000,00.= (cinquemilioni/00), qualunque sia l'ammontare stimato del danno.

Il pagamento del suddetto importo è effettuato dalla Compagnia, presso la propria sede ovvero la Sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, entro 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta ed a condizione che non sia stata fatta opposizione e non sia aperta procedura giudiziaria sulla causa del sinistro a carico dell'Assicurato.

Il Contraente è tenuto a restituire immediatamente alla Compagnia, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risulti sussistere o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 31 - RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 .c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l'assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. Si intendono comunque in garanzia i veicoli dei dipendenti del Contraente/Assicurato, i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, le cose sugli stessi mezzi.

Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente/Assicurato.

Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti il Contraente/Assicurato e/o ovunque esista un interesse del Contraente/Assicurato stesso.

A tale titolo la Compagnia non è tenuta a risarcire importo superiore al limite indicato nella tabella di cui all'Art. 33 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. 32 - INTERPRETAZIONE FAVOREVOLE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 33 - STATISTICHE SINISTRI

La Compagnia si obbliga a fornire al Contraente, ad ogni scadenza annuale di polizza, il dettaglio dei sinistri mediante un elenco dei sinistri denunciati che riporti:

- * numero del sinistro della Società
- * data di accadimento
- * Stato del sinistro (Senza Seguito - Riservato - Liquidato)
- * Importo riservato
- * Importo liquidato

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di stipula della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere (entro 15 giorni dalla richiesta) un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

Art. 34 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali il Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che il Contraente/Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

Art. 35 - ORDINANZE DI AUTORITÀ

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra. La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

Art. 36 - GELO

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi lo rottura o l'impossibilità di normale utilizzo di: macchinari, impianti ed attrezzature in genere, di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio del fabbricato e/o dell'attività descritta in polizza.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

Art. 37 - SOVRACCARICO GHIACCIO E NEVE

La compagnia indennizzerà i danni materiali e diretti occorsi alle cose assicurate da sovraccarico di ghiaccio e/o neve. Si conviene che la Compagnia non indennizzerà i danni occorsi alle cose assicurate mentre si trovano sotto fabbricati o tettoie non rispondenti alle norme vigenti al momento della costruzione o ricostruzione, relative ai sovraccarichi di neve.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

Art. 38 - FENOMENO ELETTRICO

La Compagnia risponde dei danni causati alle cose assicurate, per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C..

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

Art. 39 - CROLLO / COLLASSO STRUTTURALE FABBRICATI

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da:

- crollo di fabbricati, viadotti, gallerie, transizioni e pozzi causato da:

- cedimento e/o franamento del terreno;
- cedimento delle fondazioni o delle strutture dei fabbricati.

Restano esclusi i danni causati da o conseguenti a:

- inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoto, maremoto, slavine, valanghe, eruzione vulcanica;
- errori di progettazione o di calcolo, errori nei disegni costruttivi, od a difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché a sovraccarico delle strutture portanti;
- mancata od inadeguata manutenzione.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

Art. 40 - DANNI DA FUMO

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

Art. 41 - GUASTI FATTI DA AUTORITÀ, CONTRAENTE/ASSICURATO O TERZI

La Compagnia risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dal Contraente/Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

Art. 42 - DANNI DA MOVIMENTAZIONE

La Compagnia risponde dei danni diretti e materiali causati alle cose assicurate da rotture o danneggiamenti accidentali occorsi in seguito ad operazioni di carico, scarico, spostamento, riordino o sistemazione effettuate nell'ambito dell'azienda assicurata sia mediante mezzi meccanici che manualmente; resta tuttavia inteso e convenuto che la Compagnia sarà obbligata solo in quanto le rotture ed i danneggiamenti avvengano in occasione delle operazioni di cui sopra e siano visibili esteriormente ancorché l'imballo non presenti segno di danneggiamento.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

Art. 43 - LAVORO STRAORDINARIO

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia risponde dei costi supplementari per lavoro comportante forme di salario accessorio sostenute dal Contraente/Assicurato nei limiti stabiliti nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

Art. 44 - SPESE DI COLLAUDO

La Compagnia risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.

Art. 45 - FORNITURE PUBBLICHE O PRIVATE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA

Si conviene che verrà risarcita la perdita risultante da interruzione od intralcio dell'attività dell'Assicurato causata da sinistro che abbia colpito una qualsiasi centrale, sottostazione, linea od impianto per la produzione o distribuzione di energia elettrica, acqua o gas, siano esse di proprietà pubblica che privata, della quale l'Assicurato si serve per ottenere elettricità, gas o acqua, e sempreché tale sinistro sia dovuto ad un evento non escluso dalla presente polizza.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

Art. 46 - MANUTENZIONE IN CORSO

Non costituisce circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavorazione, depositi e uffici.

Art. 47 - PROPRIETARIO NON ESERCENTE LE ATTIVITÀ

Premesso che l'Assicurato è proprietario del sistema infrastrutturale descritto in premessa, ma non è esercente delle attività in essi svolte, i premi e le condizioni della presente assicurazione sono stabiliti tenendo conto di tutte le circostanze note all'Assicurato e di quelle esterne ed apparenti.

L'Assicurato è esonerato dall'osservanza di dichiarazioni o di avvisi per fatti altrui dei quali non abbia avuto conoscenza.

Art. 48 - COMPENSAZIONE FRA PARTITE

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

1. la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione, colpite o no da sinistro;
2. non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;

3. la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento; a tal fine si conviene tra le Parti di considerare come “stesso stabilimento” l'intero sistema Metropolitana di Brescia (deposito, treni, tratte, stazioni, gallerie).

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI:

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO/ANNO	FRANCHIGIE SCOPERTI PER SINISTRO
Ogni danno, durante la giacenza in deposito	€ 60.000.000,00	€ 10.000,00
Ogni danno, durante l'esercizio all'esterno del deposito	€ 20.000.000,00	€ 10.000,00
Danni da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, durante la giacenza in deposito	€ 30.000.000,00	€ 25.000,00
Danni da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, durante l'esercizio all'esterno del deposito	€ 10.000.000,00	€ 25.000,00
Danni da Furto/Rapina/Estorsione e Guasti cagionati dai ladri	€ 50.000,00	€ 5.000,00
Costi di demolizione e sgombero	10% dell'indennizzo + € 500.000,00	0
Spese peritali	10% dell'indennizzo, con il massimo di € 500.000,00	0
Onorari di Architetti, Professionisti e Consulenti	€ 500.000,00	0
Mancato incasso competenze di gestione/perdita pigioni	€ 10.000.000,00 con il limite di € 45.000,00 giornaliero	gg. 12 (di calendario) per tutti i danni
Garanzia Fornitori	€ 500.000,00	
Danni da inattività / Maggiori costi ed oneri finanziari	€ 500.000,00	€ 10.000,00
Ricorso Terzi	€ 10.000.000,00	0
Gelo	€ 300.000,00	€ 10.000,00
Sovraccarico ghiaccio e neve	€ 10.000.000,00	Scoperto 10% min. € 10.000,00 ed il massimo € 200.000,00
Fenomeno elettrico	€ 500.000,00	€ 10.000,00
Crollo/collasso strutturale fabbricati	€ 2.000.000,00	€ 10.000,00
Danni da fumo	€ 100.000,00	€ 10.000,00

Danni da movimentazione	€ 300.000,00	€ 10.000,00
Forniture pubbliche o private di energia elettrica, gas, acqua	€ 500.000,00	€ 20.000,00
Lavoro straordinario	€ 100.000,00	€ 10.000,00

In caso di sinistro che interessi beni e/o eventi per i quali sono previste delle franchigie diverse, l'indennizzo verrà effettuato previa detrazione unicamente della sola franchigia meno elevata. In nessun caso, per uno stesso sinistro, potranno essere applicate contemporaneamente due o più franchigie/scoperti

PREMIO TOTALE LORDO (IMPOSTE AL 12,50%) A BASE D'ASTA:**€ 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA)****SPAZIO RISERVATO ALLA QUOTAZIONE:**

PREMIO TOTALE OFFERTO	PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE 12,50%	PREMIO TOTALE LORDO

EVENTUALE RIPARTO DI COASSICURAZIONE:

ASSICURATORE	SPECIFICARE TIPO: (DELEGATARIA o COASSICURATRICE)	% QUOTA SOTTOSCRITTA	QUOTA PREMIO LORDO